FASCICOLO D'AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.88 DEL 26 APRILE 2021

PARTE I

TESTI PROPOSTI

SOTTOFASCICOLO:

Punto O.d.G. n. 1 – Proposta di deliberazione consiliare n. 62 del 19 aprile 2021, presentata dai consiglieri BUSCHINI, LEONORI, MARCELLI, BONAFONI, CIANI, CAPRICCIOLI, OGNIBENE, TIDEI, CACCIATORE, GHERA, SIMEONE, CAPOLEI, CAVALLARI e TRIPODI, concernente: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TRASPARENZA E PUBBLICITÀ;
Pag.02

Punto O.d.G. n. 2 - Proposta di legge regionale n. 288 del 7 aprile 2021, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 178 del 1 aprile 2021, concernente: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE.
Pag.14

FASCICOLO D'AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.88 DEL 26 APRILE 2021

_____

Sottofascicolo punto n. 1 dell'O.d.G.

Proposta di deliberazione consiliare n. 62 del 19 aprile 2021, presentata dai consiglieri BUSCHINI, LEONORI, MARCELLI, BONAFONI, CIANI, CAPRICCIOLI, OGNIBENE, TIDEI, CACCIATORE, GHERA, SIMEONE, CAPOLEI, CAVALLARI e TRIPODI, concernente: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.

Proposta di deliberazione consiliare n. 62 del 19 aprile 2021, presentata dai consiglieri BUSCHINI, LEONORI, MARCELLI, BONAFONI, CIANI, CAPRICCIOLI, OGNIBENE, TIDEI, CACCIATORE, GHERA, SIMEONE, CAPOLEI, CAVALLARI e TRIPODI, concernente: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.

FASCICOLO D'AULA

- Assegnazione

	Data assegnazione	**Parere**	
		Seduta del	**Parere**
Giunta per il regolamento	19/04/2021	20/04/2021	FAVOREVOLE all'unanimità dei presenti (FAVOREVOLI: Bonafoni, Capriccioli, Ciani, Ghera, Leonori, Ognibene, Simeone e Vincenzi).

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0007062.U.19-04-2021.h.19:53

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Aula e commissioni
Area Lavori Aula

Giunta per il regolamento

S E D E

Oggetto: proposta di deliberazione consiliare n. 62 del 19 aprile 2021 concernente:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

Si trasmette copia della proposta di deliberazione consiliare indicata in oggetto, assegnata alla Giunta per il regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 4, dello Statuto regionale.

per il Direttore del Servizio
La Segretaria generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)

Firmato digitalmente da: Cinzia Felci
Data: 19/04/2021 19:33:14

/MB

Class. 2.8

00163 Roma – Via della Pisana, 1301 – email arealavoriaula@regione.lazio.it

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0007117.I.20-04-2021.h.13:12

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Direttore del Servizio
Aula e commissioni

Oggetto: proposta di deliberazione consiliare n. 62 del 19 aprile 2021 concernente "MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TRASPARENZA E PUBBLICITÀ". Relazione.

La Giunta per il regolamento, nella seduta n. 5 del 20 aprile 2021, ha esaminato, ai sensi degli articoli 25, comma 4, dello Statuto, e 9 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la proposta di deliberazione consiliare N. 62 del 19 aprile 2021, concernente: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.

Essa, all'unanimità dei presenti (favorevoli: Marta BONAFONI, Alessandro CAPRICCIOLI, Paolo CIANI, Fabrizio GHERA, Marta LEONORI, Daniele OGNIBENE, Giuseppe SIMEONE e Marco VINCENZI), ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione sopra riportata.

Il Presidente
Marco Vincenzi

Class. 1.20.4

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0007117.I.20-04-2021.h.13:12

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 62 del 19 aprile 2021

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

BUSCHINI – LEONORI – MARCELLI – BONAFONI – CIANI
CAPRICCIOLI – OGNIBENE – TIDEI – CACCIATORE – GHERA
SIMEONE – CAPOLEI – CAVALLARI – TRIPODI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

ASSEGNATA ALLA: GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0007048.I.19-04-2021.h.17:39

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TRASPARENZA E PUBBLICITA'

di iniziativa dei Consiglieri

Mauro Buschini

Marta Leonori

Loreto Marcelli

Marta Bonafoni

Paolo Ciani

Alessandro Capriccioli

Daniele Ognibene

Marietta Tidei

Marco Cacciatore

GHERA

SIMEONE

CAPOLEI

(CAVALLARI)

(TRIPODI)

P 1 -7

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto e, in particolare, l'articolo 25, comma 3, lettera c), che rimette al Regolamento dei lavori del Consiglio la disciplina relativa al "numero, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti";

VISTO il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento dei lavori, e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, che istituisce dodici commissioni consiliari permanenti;

PRESO ATTO della volontà di istituire una commissione che esamini e approfondisca il tema della trasparenza e della pubblicità, con particolare riferimento all'attività amministrativa regionale;

RITENUTO necessario procedere all'istituzione di una Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, incaricata, tra l'altro, di verificare che l'azione amministrativa regionale sia improntata al: rispetto delle prerogative dei consiglieri con particolare riferimento al diritto di ottenere le informazioni, le notizie e i documenti utili all'espletamento del mandato da parte degli uffici regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni

e compiti da essa conferiti; degli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali; della trasparenza delle procedure amministrative selettive a rilevanza esterna, quali affidamenti di lavori, servizi e forniture, bandi di gara, di concorso e avvisi relativi all'erogazione di risorse pubbliche;

CONSIDERATO che occorre rispettare quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, dello Statuto, secondo il quale *"Il Regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o ambiti omogenei"*;

DELIBERA

1) di approvare le modifiche al Regolamento dei lavori di cui all'allegato della presente deliberazione, che di essa costituisce parte integrante;

2) che il presente atto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

ALLEGATO

alla proposta di deliberazione consiliare

"MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TRASPARENZA E PUBBLICITA' "

Articolo 1

(Modifica all'articolo 14, comma 1,

del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale e successive modifiche)

1. All'articolo 14, comma 1 della Deliberazione di Consiglio regionale 4 luglio 2001 e successive modifiche, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

"n bis) XIII Commissione –Trasparenza e pubblicità".

Articolo 2

(Inserimento dell'art. 14 quinquies

nel Regolamento dei lavori del Consiglio regionale)

1. Dopo l'articolo 14 quater della Deliberazione di Consiglio regionale 4 luglio 2001 e successive modifiche è inserito il seguente:

"Art. 14 quinquies

(Commissione permanente trasparenza e pubblicità)

1. La Commissione permanente trasparenza e pubblicità ha competenza referente in ordine alle proposte di legge regionale in materia di trasparenza e pubblicità.
2. Sono assegnate alla Commissione di cui al comma 1, per il parere, le proposte di legge deferite ad altre commissioni permanenti che presentino aspetti rilevanti ai fini della trasparenza e della pubblicità.
3. La Commissione svolge, altresì, funzioni di monitoraggio, anche attraverso l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti, sulla trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa regionale. In particolare, verifica che l'azione amministrativa regionale sia improntata al rispetto:
   a) delle prerogative dei consiglieri con particolare riferimento al diritto di ottenere le informazioni, le notizie e i documenti utili all'espletamento del mandato da parte degli uffici regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi

istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti;

b) degli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali;

c) della trasparenza delle procedure amministrative selettive a rilevanza esterna, quali affidamenti di lavori, servizi e forniture, bandi di gara, di concorso e avvisi relativi all'erogazione di risorse pubbliche.

4. Nello svolgimento della propria attività, la commissione si cui al comma 1 ha accesso a tutti gli atti utili all'esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5. La Commissione di cui al comma 1 produce relazioni periodiche sulle attività svolte e su specifici temi oggetto di indagine entro 6 mesi dall'inizio dell'indagine, proponendo eventuali proposte operative di azioni amministrative o legislative.
6. I componenti della Commissione di cui al comma 1, i dirigenti, i funzionari ed il personale addetti all'attività della commissione ed ogni altra persona che collabora con la commissione stessa è tenuto all'osservanza delle norme in materia di tutela dei dati personali.
7. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle commissioni permanenti dello Statuto e dal presente regolamento.

FASCICOLO D'AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.88 DEL 26 APRILE 2021

_____

Sottofascicolo punto n. 2 dell'O.d.G.

Proposta di legge regionale n. 288 del 7 aprile 2021, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 178 del 1 aprile 2021, concernente: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

Proposta di legge regionale n. 288 del 7 aprile 2021, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 178 del 1 aprile 2021, concernente: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

FASCICOLO D'AULA

- Esame referente

Commissione consiliare	Data assegnazione	Parere	
		Seduta del	Parere
VIII - Agricoltura, ambiente	12/04/2021	16/04/2021	RINVIO ALL'AULA all'unanimità dei presenti (FAVOREVOLI: Novelli, Ognibene, Patanè e Blasi).
IV - Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio	12/04/2021	-	-
X - Urbanistica, politiche abitative, rifiuti	12/04/2021	-	-

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0006471.U.12-04-2021.h.17:44

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Servizio Aula e commissioni
Area Lavori Aula

Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

Presidente della X
Commissione consiliare permanente

E p.c. Dirigente
Area "Lavori commissioni"

S E D E

Oggetto: proposta di legge regionale n. 288 del 7 aprile 2021 concernente:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Si trasmette, tramite posta elettronica certificata, copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VIII Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La X Commissione consiliare permanente interpellata esprimerà il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

per il Direttore del Servizio

La Segretaria generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)

Firmato digitalmente da: Cinzia Felci
Data: 12/04/2021 17:10:37

/MB

Class. 2.5

00163 Roma – Via della Pisana, 1301 – email arealavoriaula@regione.lazio.it

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0006860.I.16-04-2021.h.13:31

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

VIII Commissione Consiliare Permanente
"Agricoltura, Ambiente"

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio

Al Direttore del Servizio
Aula e Commissioni

Al Dirigente Area Lavori
Commissioni

e,p,c, Al Presidente della IV Commissione
consiliare permenente

Al Presidente della X Commissione
consiliare permenente

Oggetto: **Proposta di legge regionale n 288** del 7 aprile 2021 adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n 178 del 1 aprile 2021 recante: "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016. Disposizioni finanziarie".

Si comunica che, nella seduta n 62 del 16 Aprile 2021 questa Commissione ha preso in esame la proposta di legge in oggetto e, all'unanimità dei presenti, ha approvato il rinvio della stessa all'esame del Consiglio.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Valerio Novelli, Daniele Ognibene, Eugenio Patanè, Silvia Blasi.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AGRICOLTURA, AMBIENTE

Il Presidente
Valerio novelli

Class. 2.5

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma - Tel. 0665932240-2517 fax 0665932618
VIIIcommissione-cons@regione.lazio.it

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 288 del 7 aprile 2021

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 178
DEL 1 APRILE 2021

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII - IV - X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

REGIONE LAZIO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 1 APRILE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di giovedì uno del mese di aprile, alle ore 15.04 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 15.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA ……..... *Presidente*
2) LEODORI DANIELE ……..... *Vice Presidente*
3) ALESSANDRI MAURO ...……... *Assessore*
4) CORRADO VALENTINA ..... "
5) D'AMATO ALESSIO …...……. "
6) DI BERARDINO CLAUDIO ……..... "
7) LOMBARDI ROBERTA ……..... *Assessore*
8) ONORATI ENRICA ..... "
9) ORNELI PAOLO ……..... "
10) TRONCARELLI ALESSANDRA ..... "
11) VALERIANI MASSIMILIANO ..... "

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Lombardi, Onorati, Orneli e Valeriani.*

È collegata in videoconferenza: *l'Assessore Troncarelli.*

Sono assenti: *gli Assessori Corrado e D'Amato.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Corrado.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 178

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016. Disposizioni finanziarie".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)

di concerto con

l'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la circolare del Direttore generale della Giunta regionale del 30 marzo 2021 prot. n. 278021 con la quale sono fornite le modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2021 - 2023;

CONSIDERATO che l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) è un ente pubblico istituito con legge regionale n. 45 del 6.10.1998 che, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, svolge attività tecnico-scientifica a supporto dell'azione amministrativa ed istituzionale di Regione, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Locali, ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della tutela ambientale e della prevenzione primaria collettiva;

CONSIDERATO che, al fine di conseguire il duplice obiettivo di innalzamento dell’attuale livello di tutela dell’ambiente e di efficientamento dell’azione amministrativa regionale, favorendo il rispetto dei termini prescritti dalla normativa statale per la conclusione dei procedimenti in questione, si ritiene necessario implementare ulteriormente le funzioni di supporto tecnico già spettanti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), punto 4, della legge di cui sopra, senza inficiarne la natura di organo tecnico-scientifico, né tanto meno comprometterne l’autonomia, prevedendone un più ampio e organico coinvolgimento nei procedimenti di:

1. valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;

2. autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche;
3. autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale, di cui alla presente deliberazione, che si compone di n. 8 articoli dispone, in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, disponendo modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016;

VISTA la nota prot. 283177 del 31 marzo 2021 con cui l'Ufficio legislativo ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa dell'Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi) e dell'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio;

CONSIDERATO che dalla presente deliberazione derivano oneri a carico della finanza regionale

D E L I B E R A

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale che si compone di n. 8 articoli, recante: "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016. Disposizioni finanziarie", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore "Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)" e dell'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE"

Art. 1

(*Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1998*)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.)) sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il numero 3-ter) è inserito il seguente:

      "3-quater) attività istruttorie relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche e di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);"

   b) al numero 4), le parole: "supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando quanto previsto dal numero 3-quater) per i procedimenti di competenza regionale, supporto tecnico-scientifico".

Art. 2

(Attività istruttoria in materia di VIA e AIA. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2011)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 16/2011 sono inseriti i seguenti:

   "3-ter. La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) per l'istruttoria dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al comma 3.".

Art. 3

(*Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1998*)

1. All'articolo 15 della legge regionale 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5, le parole: "strutture regionali competenti" sono inserite le seguenti: "competenti strutture regionali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.)";
   b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

      "7-bis. La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) per l'istruttoria delle domande di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006.".

Art. 4

(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, definisce le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni istruttorie attribuite ad A.R.P.A. ai sensi della presente legge.

Art. 5

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni istruttorie attribuite ad A.R.P.A. ai sensi della presente legge, sono incrementate le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1998, per un importo pari ad euro 414.000,00, a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, si provvede mediante l'integrazione per euro 414.000,00, a decorrere dall'anno 2021, del programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

Art. 6

(Incremento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente)

1. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), è incrementato per euro 3.590.400,00, per l’anno 2021 e per euro 1.200.000,00 per l’anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

   a) per l’anno 2021, mediante l’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale;

   b) per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2020, di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 7

(*Disposizioni transitorie*)

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4.
2. Ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di Legge regionale
concernente:
"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in oggetto reca modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016, al fine di attribuire all'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) le competenze istruttorie riguardanti i procedimenti di:

a) valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;
b) autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche;
c) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

La proposta di legge intende, quindi, implementare ulteriormente quelle funzioni di supporto tecnico già spettanti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 4, della relativa legge istitutiva, senza inficiarne la natura di organo tecnico-scientifico, né tanto meno comprometterne l'autonomia.

Prevedendo un più ampio e organico coinvolgimento dell'ARPA nei procedimenti di VIA, di AIA e di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la proposta di legge si prefigge di conseguire il duplice obiettivo di innalzamento dell'attuale livello di tutela dell'ambiente e di efficientamento dell'azione amministrativa regionale, favorendo così il rispetto dei termini prescritti dalla normativa statale per la conclusione dei procedimenti in questione.

Passando all'esame dell'articolato, si illustrano di seguito i contenuti dettagliati della proposta di legge.

L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 45 del 1998, istitutiva dell'ARPA, prevedendo espressamente, tra le attribuzioni di competenza dell'ARPA, anche lo svolgimento delle attività istruttorie sui procedimenti summenzionati.

Alla luce di tale previsione, l'articolo 2 provvede a modificare le disposizioni della legge regionale n. 16 del 2011 disponendo che: "*la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) per l'istruttoria dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al comma 3*".

Analogamente, l'articolo 3 inserisce un comma 7-bis all'articolo 15 della legge regionale 27/1998, con il quale si prevede che: "*La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) per l'istruttoria delle domande di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006*.". Tale disposizione risulta, peraltro, attuativa del comma 5 dell'articolo 208 del decreto legislativo 152 del 2016 che, con riferimento al procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede espressamente che: "*Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente*".

La definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio delle funzioni istruttorie da parte di ARPA è demandata, ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge, ad un regolamento di attuazione e integrazione, che la Giunta regionale sarà chiamata ad adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale. In tale sede occorrerà disciplinare nel dettaglio gli aspetti procedurali secondo cui dovrà esplicarsi l'attività dell'ARPA e i termini che la stessa dovrà osservare, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo 152/2016.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione ad ARPA delle nuove funzioni previste dagli articoli 1, 2 e 3. A tal fine, si dispone l'integrazione per euro 414.000,00, a decorrere dall'anno 2021, della voce di spesa già esistente nel bilancio regionale nel programma 02 della missione 09, titolo 1, destinata alla copertura delle spese relative all'Agenzia regionale Protezione Ambientale del Lazio. Tale integrazione avviene mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo speciale

di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020.

L'articolo 6 concerne la disciplina di ulteriori profili finanziari e, in specie, dispone l'incremento della dotazione del fondo speciale di parte corrente, per euro 3.590.400,00 per l'esercizio 2021 ed euro 1.200.000,00 per l'esercizio 2022. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per il 2021, mediante l'utilizzazione di nuove e maggiori entrate pari all'importo predetto, versate nella tipologia 500 del titolo 3, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale. Per l'anno 2022, invece, la copertura finanziaria dell'integrazione del fondo speciale diparte corrente è stabilita mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, di cui al programma 01 della missione 20, titolo 1.

L'articolo 7 della proposta reca, infine, due disposizioni transitorie.

La prima differisce l'applicazione dell'attribuzione ad ARPA delle nuove competenze previste dagli articoli 1, 2, e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e integrazione previsto dall'articolo 4. Ciò al fine di consentire l'esercizio delle nuove funzioni di ARPA sulla base di un quadro ordinamentale organico, definito anche a livello di normazione secondaria.

La seconda disposizione serve, invece, a precisare che ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Infine, l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE
Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero

Massimiliano Valeriani

L'ASSESSORE
Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)

Roberta Lombardi

PL concernente: "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016. Disposizioni finanziarie".

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➢ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, reca modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili), al fine di attribuire all'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) le competenze istruttorie riguardanti i procedimenti di:

a) valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;

b) autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. n. 16/2011 e successive modifiche;

c) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 15 della l.r. n. 27/1998 e all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

In virtù di ciò, è ampliato il novero delle attività di competenza dell'ARPA, fermo restando che la definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio delle funzioni istruttorie da parte di ARPA è demandata ad un regolamento di attuazione e integrazione.

Inoltre, con la PL in oggetto si dispone l'integrazione del fondo speciale di parte corrente (articolo 6).

➢ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dagli articoli da 1 a 5 (e 7) derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, a seguito dell'attribuzione delle nuove attività nei confronti di ARPA.

Anche dall'articolo 6, relativo all'integrazione del fondo speciale, gli oneri a carico del bilancio regionale sono di parte corrente.

➢ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Per quel che concerne la stima degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni che attribuiscono nuove attività nei confronti di ARPA (articoli da 1 a 5 e 7), pari ad euro 414.000,00, a decorrere dall'anno 2021, si è tenuto conto della spesa strettamente necessaria ad assicurare una implementazione delle risorse umane da destinare in via esclusiva alle nuove funzioni, in modo da assicurarne un esercizio efficiente ed efficace, senza determinare un deterioramento dei livelli di produzione nelle altre attività di competenza dell'ARPA.

Pertanto, sulla base delle esigenze rappresentate dalla summenzionata Agenzia, al fine di garantire un elevato standard sia qualitativo che quantitativo delle attività istruttorie previste, in considerazione della peculiarità delle attività che richiedono professionalità tecniche specializzate, si è ritenuto necessario destinare ad esse almeno dodici funzionari tecnici laureati di categoria D, sia a tempo indeterminato che determinato, da reclutare nel rispetto dei tetti di spesa per il personale previsti dalla legge e in conformità alle facoltà assunzionali dell'Agenzia

Per quel che concerne la stima degli oneri finanziari relativi all'integrazione del fondo speciale di parte corrente (articolo 6) si è tenuto conto delle proposte di legge in corso di adozione da parte della Giunta regionale ovvero in corso di esame ed approvazione da parte dell'Aula consiliare. Al momento della presentazione della PL in oggetto (aprile 2021), infatti, il fondo summenzionato, tenuto conto delle proposte di legge già adottate o approvate, presenta una disponibilità pari ad euro 1.912.000,00, per l'anno 2021, euro 4.900.000,00, per l'anno 2022 ed euro 5.845.000,00, per l'anno 2023.

- *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura della PL in oggetto, dalla quale discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, differiscono in base a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 5 (oneri e copertura finanziaria delle nuove attività assegnate ad ARPA, ai sensi degli articoli da 1 a 4 e 7) e 6 (oneri e copertura finanziaria dell'incremento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente).

Ai sensi dell'articolo 5, si dispone l'integrazione per euro 414.000,00, a decorrere dall'anno 2021, della voce di spesa già esistente nel bilancio regionale nel programma 02 della missione 09, titolo 1 (capitolo di spesa U0000E33910) e destinata alla copertura delle spese relative all'Agenzia regionale Protezione Ambientale del Lazio (l.r. n. 45/1998 e s.m.i.). Tale integrazione avviene mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (capitolo di spesa U0000T27501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020.

Lo stanziamento previsto opera quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020, ed il fondo speciale dal quale è disposto il prelevamento delle somme necessarie per la copertura finanziaria, al momento dell'adozione della PL in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. n. 26/2020.

Per quel che concerne la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 6, è stabilita l'integrazione per euro 3.590.400,00, per l'anno 2021 e per euro 1.200.000,00 per l'anno 2022, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (capitolo di spesa U0000T21507). Per l'anno 2021, la copertura finanziaria avviene mediante l'utilizzazione di nuove e maggiori entrate pari all'importo predetto, versate nella tipologia 500 del titolo 3, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale

10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale[1].

Tali somme costituiscono delle economie in capo alla società Lazio Innova S.p.A. venutesi a creare in riferimento agli interventi di cui al Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, Sezione V – "Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI"[2], e sono in corso di restituzione da parte della società medesima per essere introitate sull'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale (E0000331568). Mentre per l'anno 2022, la copertura finanziaria dell'integrazione pari ad euro 1.200.000,00 del fondo speciale diparte corrente è stabilita mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, di cui al programma 01 della missione 20, titolo 1 (capitolo U0000T21503).

- *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, alla cui copertura finanziaria si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di riepilogo.

ONERI	*2021*	*2022*	*2023*	***Totale 2021-2023***
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 4.004.400,00**	**€ 1.614.000,00**	**€ 414.000,00**	**€ 6.032.400,00**
di cui parte corrente	€ 4.004.400,00	€ 1.614.000,00	€ 414.000,00	€ 6.032.400,00
di cui in c/cap.	-	-	-	-

ONERI E COPERTURE	*2021*	*2022*	*2023*	***Totale 2021-2023***
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 4.004.400,00**	**€ 1.614.000,00**	**€ 414.000,00**	**€ 6.032.400,00**
di cui parte corrente	€ 4.004.400,00	€ 1.614.000,00	€ 414.000,00	€ 6.032.400,00
Modalità di copertura oneri di parte corrente				
Fondo speciale *(cap. U0000T27501)*	€ 414.000,00	€ 414.000,00	€ 414.000,00	€ 1.242.000,00
Altri fondi *(cap. U0000T21503)*	-	€ 1.200.000,00	-	€ 1.200.000,00
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-

[1] Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 3/2010, recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, *"al fine di perseguire le finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, la direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, su conforme indicazione dell'assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata al recupero, nei confronti delle società a partecipazione regionale, di tutte le somme assegnate con vincolo di destinazione non utilizzate a seguito della scadenza dei termini previsti dalle rispettive disposizioni normative in materia."*.

[2] Per gli interventi richiamati, si vedano le DD.GG.RR. nn. 142/2020, 172/2020 e 284/2020.

PL concernente: "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016. Disposizioni finanziarie".

Nuove o maggiori entrate	€ 3.590.400,00	-	-	€ 3.590.400,00
di cui in conto capitale	**-**	**-**	**-**	**-**
Modalità di copertura oneri in conto capitale				
Fondo speciale *(cap. U0000T28501)*	-	-	-	-
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"

DOTT. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)